



TRIBUNALE DI MASSA

Nel procedimento di reclamo ex art. ex art. 669 *terdecies* c.p.c. n. 1623/2022 R.G.A.C.

Il Tribunale

in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri Giudici

Presidente relatore

Giudice

Giudice

esaminati gli atti ed i documenti di causa, da ultime le note depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza del 27.01.2023, tenutasi a "trattazione scritta", ex art. 127 ter del D.Lgs. n. 149/2023, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Xxxxxxxx ha reclamato, ex art. 669 *terdecies* c.p.c., l'ordinanza emessa in data 06.08.2022 da questo stesso Tribunale, in composizione monocratica, con la quale è stata respinta la pretesa cautelare avanzata ex art. 700 c.p.c. dal medesimo, volta a conseguire la cancellazione della "sofferenza" segnalata da parte di xxxxxxxxx., già xxxxxxxxx (d'ora innanzi xx), alla Centrale Rischi di Banca d'Italia, sull'assunto dell'illegittimità della stessa, in particolare per l'affermazione della (contestata) titolarità del credito fatto valere dalla controparte (a suo dire cessionaria di quello già facente capo a xxxxxxxxxxxxxxxx), per l'insussistenza del presupposto dell'insolvenza del cliente segnalato e per l'omissione del necessario preavviso. In riferimento al *periculum in mora* è stato prospettato l'impedimento dell'accesso a credito per il medesimo odierno reclamante, in dipendenza della richiamata segnalazione.

xxxxxxx ha censurato l'ordinanza resa in prime cure, innanzitutto per avere il giudicante erroneamente ritenuto integrata la prova che propria circa l'intervenuta cessione del credito in favore di xx, così come in ordine all'affermato inoltrato al cliente del preavviso di segnalazione (formalità considerata peraltro superflua dal primo Giudice, in virtù dell'esclusione della qualificazione del finanziamento concesso in chiave di credito a consumo (le cui conseguenze giuridiche saranno nel prosieguo precisate) ed, infine, per aver ritenuto la carenza del requisito del *periculum in mora*, non ravvisabile *re ipsa*.
xx ha resistito al reclamo, instando per la conferma del provvedimento reso in prime cure.

§§§§§§§§§§

Sintetizzata la materia del contendere in sede cautelare nei termini sin qui esposti, con riferimento al *fumus boni iuris*, l'assunto dell'illegittimità della segnalazione del ricorrente alla Centrale Rischi Interbancaria pare fondato in relazione a tutti i profili dedotti, segnatamente, alla contestata titolarità (per effetto di cessione in blocco, ex art. 58 T.U.B.) del credito in capo all'istituto resistente, ai presupposti fattuali della medesima segnalazione (e alla questione della ripartizione dell'onere probatorio sul punto) ed, infine, al mancato preavviso da parte della reclamata; risultando carente o, comunque, non condivisibile la motivazione del provvedimento reso in prime cure.

Con riguardo alla prima questione, la Corte regolatrice ha chiarito, con recenti ed univoche pronunce che l'inclusione del credito dedotto tra quelli è rilevabile d'ufficio dal Giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario e come la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, abbia anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 5857/2022, Id. n. 22754/2022, Id. n. 24047/2021).

In tale contesto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione non assume rilievo probatorio in ordine al trasferimento del credito, assumendo tale formalità, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'esclusiva funzione propria degli atti previsti dall'art. 1264 c.c. (notificazione della cessione al debitore ceduto o accettazione della stessa da parte di quest'ultimo), non già efficacia traslativa (Cass. n. 5617/2020, Id. n. 22151/2019, Id. n. 22268/2018); né può valere, a tal fine, l'eventuale indicazione delle

categorie cui sono riconducibili i crediti oggetto di trasferimento e la menzione degli *“elementi comuni”* contenute nel medesimo avviso di cessione, ove non consentano *“di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”* (cfr. Cass. n. 15884/2019).

Nel caso in questione, peraltro, XX non ha prodotto né l'avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né il contratto di cessione contenente l'(ipotetica) menzione del credito dedotto in giudizio tra quelli oggetto di trasferimento in capo alla medesima opposta, ma soltanto la missiva inoltrata al xxxxxx in funzione informativa dell'intervenuta cessione, comunicazione avente l'esclusiva efficacia prevista dal richiamato art. 1264 c.c. ed idonea a dimostrare l'effetto traslativo cui essa fa riferimento; così come l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. inerente all'attestazione circa l'esistenza e la liquidità del credito dedotto, trattandosi di documento costituente idonea prova scritta dello stesso ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, non già ad integrare detta dimostrazione (anche in riferimento alla controversa titolarità del medesimo) in sede di giudizio di cognizione (per quanto cautelare). La comunicazione attraverso la quale risulta essere stata resa nota al debitore la cessione del credito, di cui alla missiva inviata da xxxxxxxxxxxxxxxx datata 22.06.2009, assume l'esclusiva funzione prevista ai sensi dell'art. 1264 c.c., valendo quindi ad informare all'obbligato della carenza di efficacia liberatoria dell'eventuale pagamento fatto alla cedente, essendo quindi priva, di per sé, di efficacia traslativa, così come di efficacia probatoria in ordine al presupposto trasferimento del credito (cfr. docc. 2, 5 e 7 dimessi a corredo della comparsa di costituzione in prime cure).

In definitiva, difetta – alla luce di una valutazione deliberativa - la prova della controversa titolarità del credito in capo all'odierna reclamata.

Quanto ai presupposti della segnalazione *“a sofferenza”* del cliente, la Suprema Corte, con recenti ed univoche pronunce, ha confermando come la situazione di crisi giustificativa della stessa debba consistere in una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile, anche se non coincidente, con la situazione d'insolvenza richiesta dalla Legge fallimentare e, oggi, dal nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (cfr. Cass. n. 28635/2020, Id. n. 7958/2009, Id. n. 15609/2014, Id. n. 2913/2016); .la stessa Banca d'Italia ha individuato la condizione giustificativa della segnalazione in quella propria dei *“soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni equiparabili”* (cfr. Circolare Banca d'Italia n. 139/1991). Sotto tale profilo, con provvedimento reso in prime

cure, la tutela innominata ex art. 700 c.p.c. è stata negata anche in ragione dell’affermata omessa dimostrazione, da parte del ricorrente, circa l’insussistenza lo stato di “sofferenza” in questione; in tal modo si è fatto quindi ricadere l’onere probatorio - in riferimento, per l’appunto a detto presupposto della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia – sul medesimo ricorrente, che è stato quindi considerato tenuto a fornire la prova (negativa) sul punto. In proposito, posto che la segnalazione a sofferenza non può discendere automaticamente dall’inadempimento del debitore, dovendosi considerare illegittima la segnalazione fondata su un temporaneo disagio economico del cliente, la migliore giurisprudenza ha posto in evidenza l’esigenza di temperare il principio secondo cui l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", con il principio della cd. vicinanza della prova (cfr. Cass. n. 8018/2021), in virtù del quale deve ritenersi illegittima la segnalazione di una posizione "in sofferenza" che prescinda dall’analisi della complessiva situazione finanziaria del cliente, attraverso adeguata e puntuale attività istruttoria compiuta dall’istituto di credito. A tale riguardo, peraltro, richiamate anche le considerazioni dianzi espresse circa il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla resistente MB, alla luce del criterio della ragione più liquida, nel caso di specie non occorre accertare, ai fini della decisione del reclamo, se le emergenze istruttorie del procedimento cautelare integrino o meno dimostrazione dell’anzidetto presupposto del potere di segnalazione spettante all’istituto resistente, tenuto conto del contestato omesso rispetto del preavviso al cliente “consumatore”, secondo quanto previsto ex art. 125 comma 3 T.U.B. e dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia; preavviso prescritto, per l’appunto, soltanto laddove il cliente rivesta tale qualifica soggettiva, come espressamente stabilito dalla medesima disposizione appena citata e come confermato dalla sua collocazione sistematica (nel Titolo VI, Capo II del D.Lgs. n. 385/1993, rubricato “*Credito ai consumatori*”). Nell’ipotesi di omesso invio della comunicazione di preavviso, per consolidata giurisprudenza la segnalazione risulta illegittima (cfr., *ex plurimis*, Trib. Firenze, 09.01.2019 n. 42, Id. 16.06.2016, App. Bari 28.05.2019 n. 1245, Trib. Pescara 21.11.2014 n. 4867, Trib. Milano 29.08.2014).

Nella fattispecie, fin dalla comparsa di costituzione in prime cure la resistente ha contestato la necessità del preavviso di segnalazione, negando che il xxxxxx abbia la qualifica di “consumatore” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3). Sta di fatto che la stessa documentazione contrattuale posta a fondamento della posizione debitoria dell’odierno reclamante (a prescindere dalla titolarità del corrispondente credito) reca espressa

menzione dell'art. 125 sexies del T.U.B. (disposizione inclusa della disciplina del "credito al consumo"); circostanza che, valutata unitamente al difetto di riferimenti di sorta, nella disciplina contrattuale, così come negli scritti difensivi, ad ipotetica attività imprenditoriale o professionale svolta dal Xxxxxxxx ed alla (non contestata) ragione dal medesimo addotta a fondamento della richiesta di ulteriore finanziamento (al fine di far fronte a cure odontoiatriche), che lo stesso si è visto rifiutare da altro istituto di credito (cfr. docc. 7-8 allegati all'atto di reclamo), consente di ritenere provata, in chiave presuntiva, alla luce della valutazione deliberativa propria del procedimento cautelare, la qualifica di consumatore in capo all'odierno reclamante.

La pretesa cautelare è stata poi disattesa dal primo Giudice per la ritenuta carenza del presupposto del *periculum in mora*. Al riguardo, sebbene debba escludersi, in conformità alla migliore giurisprudenza, che la dimostrazione di detto requisito della tutela d'urgenza possa ravvisarsi *in re ipsa*, per effetto della mera registrazione dell'illegittima segnalazione, occorrendo che il danno paventato sia adeguatamente allegato e provato, così come il nesso causale tra la prima (provata *per tabulas* attraverso l'informativa allegata alla comparsa di costituzione nella fase di prime cure, sub doc. 6) ed il pregiudizio medesimo (cfr., *ex plurimis*, App. Brescia 07.09.2022 n. 1048, Trib. Rimini 16.12.2022 n. 1238, Trib. Nocera Inferiore 20.06.2022 n. 940, Trib. Firenze 01.01.2021 n. 230, Id. 09.06.2020 n. 1333, App. Napoli 22.01.2021 n. 225, App. Torino 18.06.2020 n. 649, Trib. Catania 12.06.2020 n. 2027, in www.iusexplorer.it), il Xxxxxxxx ha assolto l'onere che gli gravava sul punto, evincendosi dalla documentazione dallo stesso versata che, prima della segnalazione oggetto di giudizio, egli aveva ricevuto ed onorato un prestito concessogli da xxxxxxxx, mentre, a seguito della stessa segnalazione, analoga richiesta risulta essere stata respinta da xxxxxxxxxxxx e da xxxxxxxxxxxx (vedasi docc. 3 e 5 dimessi a corredo del ricorso in prime cure e doc. 8 prodotto con le note depositate il 10.01.2023); non potendo la diversa valutazione del merito creditizio che essere posta in relazione, per l'appunto, con l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi interbancaria, in difetto di specifica allegazione e di prova circa ipotetiche diversi fattori causali del diniego dei finanziamenti richiesti. Né può ritenersi che la sussistenza del *periculum in mora* possa essere esclusa in virtù della natura meramente patrimoniale del pregiudizio paventato a fondamento dell'azione cautelare, non esaurendosi esso nella semplice carenza di liquidità, essendo stata l'esigenza di accedere al credito posta in relazione ad un bisogno primario, quale quello di far fronte a cure odontoiatriche; circostanza che, del resto, trova riscontro nella richiamata documentazione versata in atti. In proposito, ferma restando la tradizionale

esclusione del pregiudizio patrimoniale dall'ambito applicativo della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., in considerazione della riparabilità del medesimo in forma risarcitoria, nel caso in esame, stante il dimostrato nesso funzionale dell'accesso al credito (precluso dall'illegittima segnalazione) e l'esigenza di tutela della salute, occorre fare applicazione del principio, recepito dalla migliore giurisprudenza – cui questo giudicante ritiene di aderire – che ammette il ricorso alla tutela cautelare d'urgenza ove essa sia destinata a salvaguardare non già la mera situazione patrimoniale in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive integranti diritti fondamentali della persona e protette a livello costituzionale - a tale situazione indissolubilmente ed immediatamente correlate (quali il diritto all'integrità fisica ed alla salute, ex art. 32 Cost.), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente ed in maniera irreversibile dalla protrazione nel tempo degli effetti della condotta illecita, cui il rimedio ex art. 700 c.p.c. mira a porre termine; scenario nel quale l'eventuale tutela risarcitoria conseguibile all'esito di un giudizio a cognizione ordinaria rischierebbe di rivelarsi tardiva, incompleta e non completamente soddisfattoria (cfr., ex *plurimis*, Trib. Lecce, 18.01.2013, in *Giur. merito* 2013, 5, 1045, Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese, 30 ottobre 2017, Trib. Bari 30.06.2009, Trib. Nola 11.02.2014, Tribunale Milano Sez. spec. in materia di imprese, 30 ottobre 2017, Trib. Torino 04.10.2019, Id. 6 giugno 2014, Tribunale Reggio Calabria, sez. lav., 10.02.2010, n. 21, Trib. Palmi 23.07.2002, Trib. Milano 23.12.1993, in www.iusexplorer.it).

E' ravvisabile, pertanto, anche il *periculum in mora* a fondamento della tutela cautelare invocata.

In definitiva, il reclamo merita accoglimento, dovendosi ordinare a xxxxx di provvedere alla cancellazione immediata della segnalazione del nominativo del Xxxxxxxx dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e da qualsiasi altra analoga banca dati presso la quale la stessa reclamata abbia proceduto a segnalarlo, in riferimento alla posizione debitoria posta a fondamento dell'anzidetta segnalazione.

Il regime delle spese del procedimento cautelare, relativo alla doppia fase, viene definito in conformità al principio di soccombenza, trattandosi di domanda cautelare *ante causam* ex art. 700 c.p.c. esperita in funzione anticipatoria rispetto alla tutela di merito conseguibile attraverso il giudizio a cognizione ordinaria, in virtù del disposto di cui all'art. 669 octies, commi VI e VII c.p.c.. All'uopo si provvede come da dispositivo.

P.Q.M.

- In accoglimento del reclamo, ordina a xx xxxxxxx di provvedere alla cancellazione immediata della segnalazione del nominativo di Xxxxxxxx dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e da qualsiasi altra analoga banca dati presso la quale la stessa reclamata abbia proceduto a segnalarlo in riferimento alla posizione debitoria posta a fondamento dell'anzidetta segnalazione.

- Condanna parte reclamata alla rifusione delle spese del procedimento cautelare, che liquida in complessivi xxxxxxxxxxxxxx (di cui € xxxxxxxxxxxxxx per esborsi ed anticipazioni ed € xxxxxxxx per compenso professionale), oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, in relazione alla fase di prime cure, e che liquida in complessivi € xxxxxxxxx (di cui € xxxxxxxxxxxxxx per esborsi ed anticipazioni ed € xxxxxxxx per compenso professionale), oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge, in riferimento alla presente fase di reclamo, disponendo il pagamento delle suddette spese processuali in favore dell'Avv. Alessandro Pontremoli, difensore del predetto Xxxxxxxx, dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio, in Massa, il 17.01.2023.

Il Presidente estensore

xxxxxxxxxxxxxxxx